




COMUNE DI NAPOLI

TESTO COORDINATO

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA

DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

(IMU)

APPROVATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 15 DEL 21 GIUGNO 2012

E MODIFICATO E INTEGRATO CON

DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 44 DEL 16 SETTEMBRE 2013

E DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 73 DEL 16 DICEMBRE 2013

E DELIBERAZIONE CONSILIARE N° 25 DEL 21 MAGGIO 2014

INDICE

Finalità	Articolo 1
Presupposto dell'imposta	Articolo 2
Soggetto attivo	Articolo 3
Soggetti passivi	Articolo 4
Base imponibile	Articolo 5
Esenzioni	Articolo 6
Determinazione delle aliquote e dell'imposta	Articolo 7
Abitazione principale e relative pertinenze	Articolo 8
Versamenti	Articolo 9
Versamenti erroneamente effettuati	Articolo 9bis
Dichiarazioni	Articolo 10
Liquidazione ed accertamento dell'imposta	Articolo 11
Dilazioni	Articolo 11bis
Interessi	Articolo 12
Riscossione Coattiva	Articolo 13
Rimborsi	Articolo 14
Compensazione	Articolo 14bis
Contenzioso	Articolo 15
Disposizioni finali	Articolo 16

ARTICOLO 1

FINALITÀ

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) sugli immobili siti nel Comune di Napoli, di cui al decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito con modificazioni in legge 22 dicembre 2011 n° 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23 nonché con la legge 27 dicembre 2013 n° 147 (legge di stabilità per il 2013) e successive modifiche e integrazioni che ha istituito l'Imposta Unica Comunale (IUC) di cui l'IMU propria è, insieme a TASI e TARI, uno dei componenti.

ARTICOLO 2

PRESUPPOSTO DELL'IMPOSTA

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli siti nel territorio del Comune di Napoli, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa.
2. Per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato.
3. Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Sono considerati, tuttavia, non fabbricabili i terreni sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali, posseduti e condotti da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo n° 99/2004, iscritti nella previdenza agricola. Il Comune, su richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel proprio territorio è fabbricabile in base ai criteri stabiliti dalla presente lettera;
4. Per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'articolo 2135 del codice civile.

ARTICOLO 3

SOGGETTO ATTIVO

Il soggetto attivo dell'imposta, ferma restante la quota di gettito spettante all'Erario, è il Comune di Napoli relativamente agli immobili, oggetto dell'imposizione tributaria, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel suo territorio.

ARTICOLO 4

SOGGETTI PASSIVI

1. Soggetti passivi dell'imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali, alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell'impresa, ovvero il titolare del diritto di usufrutto, di uso, di abitazione, di enfiteusi o di superficie sugli stessi.
2. Nel caso di concessione di aree demaniali soggetto passivo è il concessionario.
3. Per gli immobili, anche da costruire, o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorre dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.
4. In caso di divorzio o separazione legale l'imposta municipale propria per la casa coniugale è dovuta dal coniuge assegnatario in qualità di titolare del diritto di abitazione.

ARTICOLO 5

BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile per i fabbricati iscritti in catasto, è il valore costituito da quello che risulta applicando, all'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, e rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori
 - 160 per gli immobili appartenenti ai gruppi catastali A, C/2, C/6, C/7, con esclusione della categoria A/10;
 - 140 per gli immobili appartenenti al gruppo B e alle categorie catastali C/3, C/4, C/5;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria A/10;
 - 80 per gli immobili appartenenti alla categoria D/5;

- 65 per gli immobili appartenenti al gruppo D ad esclusione di quelli classificati nella categoria D/5;
 - 55 per gli immobili appartenenti alla categoria C/1.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, fino all'anno nel quale i medesimi sono iscritti in catasto con attribuzione di rendita, il valore è determinato, alla data di inizio di ciascun anno solare ovvero, se successiva, alla data di acquisizione, secondo i criteri stabiliti nel penultimo periodo del comma 3, dell'articolo 7 del decreto-legge 11 luglio 1992 n° 333, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1992 n° 359, come aggiornati con decreto del Ministro delle Finanze pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.
In caso di locazione finanziaria il locatore o il locatario possono esperire la procedura di cui al regolamento adottato con decreto del Ministro delle Finanze del 19 aprile 1994 n° 701, con conseguente determinazione del valore del fabbricato sulla base della rendita proposta, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel corso del quale tale rendita è stata annotata negli atti catastali; in mancanza di rendita proposta il valore è determinato sulla base delle scritture contabili del locatore, il quale è obbligato a fornire tempestivamente al locatario tutti i dati necessari per il calcolo.
 3. Per le aree fabbricabili la base imponibile è costituita dal valore venale in comune commercio alla data del 1° gennaio dell'anno di imposizione.
 4. Per i terreni agricoli la base imponibile è determinata applicando al reddito dominicale risultante in catasto, vigente al 1° gennaio rivalutato del 25 per cento ai sensi dell'articolo 3 – comma 51 – della legge 662/1996, il moltiplicatore 135.
 5. Per i terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola il moltiplicatore é pari a 75.
 6. I terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, purché dai medesimi condotti, sono soggetti all'imposta limitatamente alla parte di valore eccedente €6.000,00 e con le seguenti riduzioni:
 - a) del 70 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente i predetti €6.000,00 e fino a €15.500,00;
 - b) del 50 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €15.500,00 e fino a €25.500,00;
 - c) del 25 per cento dell'imposta gravante sulla parte di valore eccedente €25.500,00 e fino a €32.000,00.

ARTICOLO 6

ESENZIONI

1. Sono esenti dall'imposta i seguenti immobili, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte:
 - a) gli immobili posseduti dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità Montane, dai consorzi fra detti Enti, dagli Enti del Servizio Sanitario Nazionale destinati esclusivamente ai compiti istituzionali;
 - b) i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9;
 - c) i fabbricati con destinazione ad usi culturali di cui all'articolo 5 bis, D.P.R. 26 settembre 1973, n° 601 e successive modificazioni;
 - d) i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto, purché compatibile con le destinazioni degli articoli 8 e 19 della Costituzione e loro pertinenze;
 - e) i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli articoli 13, 14, 15 e 16 del Trattato Lateranense, sottoscritto l'11 febbraio 1929 e reso esecutivo con legge 27 marzo 1929, n° 810;
 - f) i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia;
 - g) i terreni agricoli ricadenti in aree montane o di collina delimitate ai sensi dell'articolo 15 della legge 27 dicembre 1977, n° 984;
 - h) gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c, del Testo Unico delle imposte sui redditi approvato con D.P.R. 22 dicembre 1986 n° 917 e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento – con modalità non commerciali – di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge n° 222/85, e delle attività di ricerca scientifica;
 - i) a decorrere dall'anno di imposta 2014, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati;
 - j) a decorrere dal 1° gennaio 2014 non è dovuta l'IMU per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3 bis, del decreto-legge n° 557/1993, convertito in legge n° 133/1994.
2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui alla lettera h) del comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge

l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni vigenti in materia di revisione della rendita catastale, di cui ai commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 19 novembre 2012 n° 200 sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

ARTICOLO 7

DETERMINAZIONE DELLE ALIQUOTE DELL'IMPOSTA

1. Il Consiglio Comunale delibera le aliquote relative all'imposta entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Detta deliberazione anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.
2. L'aliquota di base dell'IMU è pari al 7,6 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino 10,6 per mille o diminuirla fino 4,6 per mille.
3. Per l'abitazione principale e per le relative pertinenze, l'aliquota di base è ridotta al 4 per mille. Il Consiglio Comunale, con la deliberazione di cui al comma 1, può aumentarla fino al 6 per mille, o diminuirla fino al 2 per mille.
4. Il Consiglio comunale, con la deliberazione di cui al punto 1, può ridurre l'aliquota di base del 7,6 per mille fino al 4 per mille nel caso di immobili locati.

ARTICOLO 8

ABITAZIONE PRINCIPALE E RELATIVE PERTINENZE

1. Per abitazione principale si intende l'immobile, iscritto o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente; se i componenti del nucleo familiare risiedono anagraficamente e dimorano abitualmente

- in immobili diversi, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6, C/7 nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate.
 3. L'imposta municipale propria non si applica alle abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7 e alle relative pertinenze.
 2. Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e delle relative pertinenze, si detraggono fino a concorrenza del suo ammontare €200,00, rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione.
 3. Al fine di poter usufruire dei benefici previsti per le pertinenze dell'abitazione principale, il contribuente è tenuto a comunicare, all'Ufficio tributario comunale, le pertinenze della propria abitazione principale, entro il termine di novanta giorni dalla data in cui è sorto il vincolo pertinenziale.
 4. Se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di loro proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica.
 5. L'imposta municipale propria non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, alle seguenti unità immobiliari:
 - a) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto dall'anziano o disabile che acquisisca la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 - b) all'abitazione posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che la stessa non risulti locata.
 6. L'imposta municipale propria, inoltre, non si applica, in quanto considerate adibite ad abitazione principale, alle seguenti unità immobiliari:
 - a) alla casa coniugale assegnata, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad uno dei coniugi;
 - b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.
 7. La medesima detrazione di €200,00 si applica anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari.
 8. A decorrere dal 1° luglio 2013, non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica ai fini dell'applicazione della disciplina in ma-

teria di IMU concernente l'abitazione principale e le relative pertinenze, a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000 n° 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia.

9. A decorrere dal 1° gennaio 2014 sono equiparati all'abitazione principale i fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle Infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008.
10. A decorrere dall'anno di imposta 2014, sono equiparate alle abitazioni principali le unità immobiliari concesse in comodato (regolarmente registrato) dal soggetto passivo dell'imposta a parenti in linea retta entro il primo grado (genitori, figli) che la utilizzano a titolo di abitazione principale, risultante dalla residenza anagrafica, purché il nucleo familiare del comodatario abbia un ISEE non superiore a €15.000 annui.
L'equiparazione in questione decorre dalla data di registrazione del contratto di comodato.
In caso di più unità immobiliari, concesse in comodato dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, l'agevolazione in questione può essere applicata ad una sola unità immobiliare.
11. Al fine di usufruire dell'agevolazione di cui al comma 10 il soggetto passivo dell'imposta deve presentare, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello di imposta, apposita istanza nella quale si dichiara il possesso dei requisiti richiesti e allega copia dell'indicatore della situazione economica equivalente ISEE (calcolato sulla base della dichiarazione sostitutiva unica contenente i dati reddituali relativi all'anno precedente) del nucleo familiare del comodatario.

ARTICOLO 9

VERSAMENTI

1. L'imposta è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso; a tal fine il mese durante il quale il possesso si è protrato per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde una autonoma imposizione tributaria.

2. I soggetti passivi effettuano il versamento dell'imposta dovuta al Comune scadenti la prima 16 giugno e la seconda il 16 dicembre (termini prorogati al lunedì successivo, se il giorno 16 cade di sabato o di domenica). Resta in ogni caso nella facoltà del contribuente provvedere al versamento dell'imposta complessivamente dovuta, in un'unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno.
3. Il versamento dell'imposta va effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n° 241 ovvero tramite apposito bollettino di conto corrente postale.
4. Non si fa luogo al pagamento se l'imposta da versare è inferiore a € 12,00.
5. Il pagamento del tributo deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
6. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa il curatore o il commissario liquidatore, entro novanta giorni dalla data della loro nomina, devono presentare, al Comune, una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura concorsuale entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.
7. A decorrere dall'anno di imposta 2014 gli enti non commerciali effettuano il versamento dell'imposta municipale propria esclusivamente secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, in tre rate di cui le prime due, di importo pari ciascuna al 50 per cento dell'imposta complessivamente corrisposta per l'anno precedente, devono essere versate nei termini del 16 giugno e del 16 dicembre dell'anno di riferimento dell'imposta, e l'ultima, a congruaglio dell'imposta complessivamente dovuta, deve essere versata entro il 16 giugno dell'anno successivo a quello cui si riferisce il versamento. Gli enti non commerciali eseguono i versamenti del tributo con eventuale compensazione dei crediti, nei confronti dello stesso comune nei confronti del quale è scaturito il credito, risultanti dalle dichiarazioni presentate successivamente alla data di entrata in vigore della legge n° 147/2013.

ARTICOLO 9 BIS

VERSAMENTI ERRONEAMENTE EFFETTUATI

1. Nel caso in cui il contribuente abbia effettuato, a favore del Comune di Napoli, un versamento IMU dovuto ad altro Comune, l'Ufficio Comunale competente, anche a seguito di comunicazione da parte del contribuente, provvederà al riversamento al Comune competente delle somme indebitamente percepite.

2. La comunicazione di cui al comma 1 deve contenere:
 - a) estremi anagrafici del contribuente;
 - b) estremi del versamento e importo versato;
 - c) dati catastali dell'immobile cui si riferisce il versamento;
 - d) Comune destinatario delle somme;
 - e) dichiarazione con la quale si attesta di non essere contribuente IMU del Comune di Napoli ovvero, nel caso il soggetto sia contribuente del Comune di Napoli, attestazione di aver già provveduto al pagamento dell'IMU dovuta al Comune di Napoli;
 - f) copia del versamento che si chiede di riversare ad altro Comune;
 - g) eventuale copia dei versamenti dell'IMU dovuta al Comune di Napoli;
 - h) copia documento di identità valido.
3. Nel caso in cui, a seguito all'emissione di avvisi di rettifica e/o di accertamento, il contribuente dimostri che i versamenti IMU sono stati erroneamente effettuati a favore di altri Comuni, l'Ufficio Comunale competente provvederà, fatto salvo il diritto al riversamento delle somme dovute da parte dei Comuni che le hanno indebitamente percepite, all'annullamento, totale o parziale, dell'avviso notificato al contribuente.
4. Nel caso in cui l'errore per versamenti accreditati erroneamente ad altri comuni sia attribuibile allo sportello bancario ovvero all'ufficio postale presso cui il contribuente ha effettuato il pagamento, il contribuente stesso – ai sensi di quanto disposto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Risoluzione n° 2/DF del 13 dicembre 2012 – è tenuto a recarsi presso tale sportello o ufficio postale per la sistemazione del versamento in questione.

ARTICOLO 10

DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi devono dichiarare gli immobili posseduti nel territorio del Comune entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio. Nel caso in cui più soggetti passivi siano tenuti al pagamento dell'imposta su un medesimo immobile, può essere presentata dichiarazione congiunta.
2. A decorrere dall'anno di imposta 2013 gli enti non commerciali presentano al dichiarazione di cui al comma 1 esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con apposito decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Con le stesse modalità ed entro lo stesso termine previsto per la dichiarazione per l'anno 2013 deve essere presentata anche la dichiarazione per l'anno 2012.
3. La dichiarazione di cui sopra deve essere effettuata utilizzando l'apposito modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verificano modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta; in tal caso il soggetto interessato è tenuto a denunciare le modificazioni intervenute, nelle forme e nei termini sopra indicati.
5. Qualora gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dall'articolo 3 bis del decreto legislativo 18 dicembre 1997 n. 463, concernente la disciplina del modello unico informatico, in deroga alle disposizioni di cui al comma 1, il contribuente non è tenuto alla presentazione della dichiarazione.
6. Per gli immobili inclusi nella dichiarazione di successione l'erede ed i legatari non sono obbligati a presentare la dichiarazione ai fini IMU.
7. Qualora il coniuge superstite eserciti il diritto di abitazione della casa coniugale, ai sensi dell'articolo 540 del Codice Civile, ha l'obbligo di presentare la variazione IMU.
8. E' fatto obbligo, al contribuente non residente nel territorio cittadino, comunicare, al competente ufficio tributario, le variazioni anagrafiche intervenute in data successiva alla dichiarazione presentata ai fini dell'imposta.

ARTICOLO 11

LIQUIDAZIONE ED ACCERTAMENTO DELL'IMPOSTA

1. Gli uffici tributari comunali, preposti alla gestione del tributo, procedono alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni (se dovute) o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.
2. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimen-

to, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario designato per la gestione del tributo.

3. Ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo delle posizioni contributive il Comune, indicando il termine perentorio per la risposta, possono invitare i contribuenti, indicandone il motivo, a esibire o trasmettere atti e documenti, inviare ai contribuenti questionari relativi a dati e notizie di carattere specifico, con invito a restituirli, entro 60 giorni dalla richiesta, compilati e firmati, richiedere dati, notizie ed elementi rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti agli uffici pubblici competenti, con esenzione di spese e diritti.
4. Non si fa luogo all'accertamento ed alla conseguente iscrizione a ruolo e riscossione, qualora l'ammontare dovuto del credito (comprensivo di sanzioni e interessi) non superi l'importo di € 30,00.
5. La disposizione di cui al punto precedente non si applica qualora il credito derivi da ripetuta violazione degli obblighi di versamento.

ARTICOLO 11 BIS

DILAZIONI

1. Qualora il contribuente versi in temporanea situazione di obiettiva difficoltà ad adempiere, può chiedere la dilazione de pagamento del debito tributario scaturente dalla notifica del'avviso di rettifica e/o di accertamento, sempreché l'importo dell'avviso non sia inferiore a €300,00.
2. Per temporanea situazione di difficoltà ad adempiere può intendersi:
 - a) Precario stato di salute proprio o di uno dei componenti il nucleo familiare, ovvero qualunque altra condizione, documentabile, che impedisca lo svolgimento di una normale attività lavorativa;
 - b) Qualunque condizione economica sfavorevole, purché documentabile, che non consenta l'assolvimento del debito;
 - c) Crisi aziendale dovuta ad eventi di carattere transitorio;
 - d) Trasmissione ereditaria del debito tributario;
 - e) Scadenza contemporanea di pagamenti, anche relativi a tributi e contributi.
3. La dilazione viene concessa, su richiesta motivata e debitamente documentata, da presentarsi, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine utile per il pagamento delle somme intimate con l'avviso, ed è consentita per un numero massimo di 24 rate, con un importo della singola rata non inferiore ad €50,00.

4. La richiesta di dilazione va effettuata con istanza in carta semplice e presentata al Servizio tributario competente allegandovi:
 - a) La documentazione comprovante lo stato di temporanea difficoltà ad effettuare in un'unica soluzione il pagamento delle somme intimare nell'avviso;
 - b) Copia di un valido documento di riconoscimento, firmato in calce dal contribuente;
 - c) Polizza fideiussoria o fideiussione bancaria nei casi di cui al successivo punto 5.

5. Qualora l'importo dell'avviso sia uguale o superiore ad €10.000,00 il contribuente deve presentare idonea garanzia, mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, che copra l'importo complessivo dell'avviso e degli interessi, ed avente scadenza un anno dopo il termine di scadenza dell'ultima rata.
Il costo della fideiussione è rimborsato al contribuente, qualora, successivamente alla sua presentazione all'ufficio, sia accertato che l'imposta non era dovuta, ovvero era dovuta in misura inferiore rispetto a quella accertata.

6. Sulle somme dilazionate si applicano gli interessi - calcolati al tasso legale vigente alla data dell'istanza - che sono riscossi unitamente al tributo ed alle scadenze previste nel provvedimento di dilazione.

7. E' ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberatoria del contribuente originario.

8. In caso di mancato pagamento , anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione, l'importo ancora dovuto è iscritto a ruolo ed è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Per la dilazione di importi derivanti da avvisi già iscritti a ruolo, la richiesta va presentata all'Agente della Riscossione ed è soggetta alle disposizioni di cui al decreto legge n° 69/93, convertito in Legge n° 98/2013.

ARTICOLO 12

INTERESSI

1. Il tasso di interesse, correlato agli avvisi di accertamento emessi, viene determinato nella misura del 4%. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a decorrere dalla data dell'eseguito versamento.

2. Gli interessi previsti per il rimborso dei tributi non producono in nessun caso interessi ai sensi dell'articolo 1283 del codice civile.

ARTICOLO 13

RISCOSSIONE COATTIVA

1. Le somme liquidate dal Comune per l'imposta, sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento sono rimosse in un'unica soluzione mediante ruolo coattivo. La riscossione coattiva viene effettuata, con la procedura del ruolo di cui al D.P.R. 29 settembre 1973 n° 602, dall'affidatario del servizio di riscossione, salvo che sia stato emesso provvedimento di sospensione.
2. Il relativo titolo esecutivo deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, ai sensi dell'articolo 1 – comma 163 – della legge 27 dicembre 2006 n° 296.

ARTICOLO 14

RIMBORSI

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione; l'ufficio preposto provvede ad effettuare il rimborso entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.
Non si procede al rimborso per importi inferiori a €12,00, al netto degli interessi maturati.
Il rimborso viene effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
2. Trascorsi 180 giorni dalla presentazione dell'istanza, senza che sia stato notificato il relativo provvedimento, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro il generale termine di prescrizione decennale.
3. Avverso il provvedimento emesso dall'ufficio, il contribuente può proporre ricorso innanzi alla competente Commissione Tributaria Provinciale di Napoli entro 60 giorni dalla notifica del medesimo provvedimento.
4. Il contribuente che ritiene di aver versato l'IMU in eccedenza rispetto a quanto dovuto, deve produrre istanza di rimborso, in carta libera, indirizzata al Comune

di Napoli indicando obbligatoriamente i seguenti dati, utilizzando preferibilmente i modelli predisposti dall'Ufficio:

- a) nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza e codice fiscale, se l'istante è persona fisica,
 - b) la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il codice fiscale e/o la partita IVA e le generalità complete e codice fiscale del legale rappresentante pro-tempore, se l'istante è persona giuridica;
 - c) l'anno o gli anni per i quali si chiede il rimborso;
 - d) l'esatta ubicazione dell'immobile/i per il quale/i si chiede il rimborso;
 - e) i dati catastali completi;
 - f) la percentuale di possesso;
 - g) il periodo di possesso;
 - h) l'ammontare del rimborso;
 - i) le motivazioni a base della richiesta di rimborso;
 - l) all'istanza vanno allegati obbligatoriamente i seguenti documenti: copia fotostatica leggibile dei bollettini di versamento (ordinari e/o violazioni) e copia della documentazione a sostegno delle motivazioni addotte;
 - n) l'istanza deve riportare la data, il luogo e la firma leggibile del sottoscrittore;
 - o) nel caso di più contitolari dell'immobile/i, la richiesta di rimborso può essere sottoscritta separatamente o congiuntamente, avendo cura di riportare tutti i dati riferiti ad ogni proprietario;
 - p) in caso di più immobili, per ogni immobile vanno indicati i dati richiesti alle lettere: d), e), f) e g).
5. L'ufficio nell'esame del merito delle richieste di rimborso segue l'ordine cronologico di presentazione.
6. L'ufficio procede in deroga all'ordine cronologico qualora l'istanza presenti una delle seguenti condizioni:
- Contenzioso instaurato innanzi alle competenti Commissioni Tributarie;
 - Contribuenti che hanno versato indebitamente l'imposta a seguito di avviso di liquidazione o accertamento successivamente annullato dall'ufficio competente;
 - Contribuente oltre il 70° anno di età, con minimo di pensione INPS o gravi condizioni di salute documentati da struttura pubblica.
7. L'ufficio, qualora dagli elementi desumibili dalla banca dati riscontri difformità con i dati dichiarati dal contribuente, può richiedere, allo stesso, ulteriori elementi integrativi di giudizio. Il mancato riscontro alla richiesta dell'ufficio, entro 60 giorni dalla ricezione, comporta la chiusura del procedimento con rigetto dell'istanza.
8. Il rimborso delle somme iscritte a ruolo, pagate dal contribuente e riconosciute indebite dall'Ente creditore con provvedimento di sgravio, viene effettuato dall'affidatario del servizio di riscossione di cui all'articolo 13.

ARTICOLO 14 BIS

COMPENSAZIONE

1. A decorrere dalla pubblicazione del presente Regolamento il contribuente, in alternativa all'istanza di rimborso ed entro cinque anni dall'indebito versamento, può effettuare, alle scadenze ordinarie del tributo (16 giugno e 16 dicembre), la compensazione dell'eventuale credito IMU con il versamento dell'IMU dovuta.
2. La compensazione di cui al comma 1 non è consentita nel caso che sia stata già presentata istanza di rimborso IMU prima della pubblicazione del presente Regolamento.
3. Il credito portato in compensazione è comprensivo degli interessi maturati dalla data dell'indebito versamento e calcolati al tasso di cui all'articolo 12.
4. Il contribuente, entro dieci giorni dall'avvenuta compensazione, deve inoltrare, al Servizio Tributario competente, apposita dichiarazione, redatta esclusivamente sul modello predisposto dall'Ufficio, nella quale sono indicati tutti gli elementi indispensabili all'Ufficio, per verificare la regolarità della compensazione.
5. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 4 vanifica l'eventuale compensazione di fatto, effettuata dal contribuente, e comporta, da parte dell'Ufficio, il recupero dell'imposta non versata.
Resta salva la possibilità per il contribuente, se non sono prescritti i termini, di presentare istanza di rimborso per l'importo vantato a credito.
6. Qualora il credito IMU, vantato dal contribuente, sia superiore all'imposta dovuta, il residuo di credito potrà essere compensato con l'imposta dovuta per l'anno e/o gli anni successivi, purché entro il termine di cinque anni dall'indebito versamento.
In ogni caso, per ogni anno interessato alla compensazione, vanno osservate le disposizioni di cui al comma 4.
7. L'Ufficio, sulla scorta della dichiarazione di cui al comma 4, verifica la regolarità della compensazione, dandone comunicazione al contribuente entro 15 giorni dal termine di scadenza della successiva rata di pagamento dell'imposta.
8. Non è ammessa la compensazione per importi a credito inferiori a € 12,00, al netto degli interessi maturati.
9. Qualora, a seguito di istanza di rimborso, sia stato riconosciuto a favore del contribuente un credito IMU e qualora, nel contempo, risulti notificato al medesimo

contribuente avviso di rettifica e/o accertamento IMU divenuto definitivo, non pagato, purché non ancora iscritto a ruolo coattivo, il Servizio competente provvede alla compensazione d'ufficio delle partite debito/credito.

Di tale compensazione viene data comunicazione al contribuente in uno all'eventuale differenza ancora dovuta al medesimo.

10. Qualora l'importo dell'avviso di cui al comma 9 sia superiore al credito accertato a favore del contribuente, l'Ufficio provvederà a compensare le partite debito/credito inoltrando al contribuente apposita comunicazione, comprensiva di bollettino di pagamento, con indicazione della differenza di imposta ancora dovuta.

ARTICOLO 15

CONTENZIOSO

Le controversie concernenti l'imposta sono soggette alla giurisdizione delle Commissioni Tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992 n° 546 e successive modificazioni ed integrazioni.

ARTICOLO 16

DISPOSIZIONI FINALI

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2011 n° 23, così come integrato e modificato dal decreto-legge 6 dicembre 2011 n° 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n° 214, ed ogni altra normativa vigente applicabile al tributo.